



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 29-06-2021

OGGETTO: TARI 2021 - PRESA D'ATTO PEF ATO TOSCANA CENTRO E APPROVAZIONE TARIFFE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO**, alle ore **20:05** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. BALDACCINI MASSIMO	X		10. PETRI PAOLO	X	
2. BONINI EZIO		X	11. CONFORTI FRANCESCO		X
3. BRIZZI VITTORIANO	X		12. FRANCESCHI OLIVIERO	X	
4. PAPINI LORENZO	X		13. LANZA IMMACOLATA		X
5. ROSI MODESTO		X	14. MANDARA GIANCARLO	X	
6. TANGANELLI STEFANO	X		15. MELOSI GIACOMO	X	
7. VINCI ZAIRA	X		16. ROMOLI ELISA	X	
8. RENIERI ALBERTO	X				
9. VANNUCCI ADRIANO		X			

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

L'Ass. Morelli presenta un emendamento che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente i Consiglieri Comunali Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli presentano una Risoluzione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- Uno, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI(tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ALTRESÌ CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);”*

RICORDATO CHE soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO CHE la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”;*

PRESO ATTO CHE il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha disposto, in deroga all'art. 1 co. 169 della legge 296/2006 e all'art.53 co. 16 della Legge 388/2000 , il differimento al 30.06.2021 dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICORDATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Pescia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 29.09.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.124 del 28/12/2020 con la quale il Comune di Pescia ha preso atto del Piano Finanziario dei costi del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2020 validato dall'Ente di Governo d'Ambito con Delibera ATO n. 19 dell'11/12/2020 nonché dell'importo del conguaglio suddetto determinato in €. – 20.855,00;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 le quali prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO CHE detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO CHE il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO CHE l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO CHE la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO CHE per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO CHE per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Pescia è presente ed operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO CHE alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro " ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n.7 del 14/06/2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99 e la relativa tariffa di riferimento;

CONSIDERATO CHE il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

RILEVATO CHE per il Comune di Pescia la tariffa a carico dell'utenza nel perimetro di accordo Alia è pari € 4.682.898,00 e che per effetto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Det.n.2/DRIF/2020 ARERA costituite principalmente dal recupero evasione , dal contributo del MIUR e dai servizi fuori perimetro, il totale delle Entrate Tariffarie per l'anno 2021 ammonta a complessivi €. 4.562.963,00 (di cui €. 1.852.892,00 per costi fissi ed €. 2.710.071,00 per costi variabili) a cui si aggiunge il tributo provinciale TEFA nella misura del 5% corrispondente ad €. 228.148,20

VISTI i seguenti documenti :

- Prospetto ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche (Allegato A");
- Prospetto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per l'esercizio 2021;(Allegato B);
- Prospetto delle Tariffe da applicare alle Utenze domestiche e no domestiche per il 2021(Allegato C);

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

SPECIFICATO CHE l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO CHE la proposta tariffaria 2021, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia”

CONSIDERATO CHE, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE l'acennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni 7Bis), stabilendo quanto di seguito:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°

aprile 2021.

ATTESO CHE sarà provveduto con successiva Deliberazione, ad avvenuta assegnazione delle specifiche risorse di cui sopra alla definizione e ripartizione delle agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche che siano state oggetto di chiusure obbligatorie e/o comunque soggette a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza Covid ;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;*

- gli enti provvedono in occasione della prima variazione utile ad aggiornare gli stati previsionali del bilancio in corso;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di*

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del **28 giugno 2021**, esprimendo parere favorevole;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'emendamento presentato precedentemente dall'Assessore Morelli.

CON VOTI 7 FAVOREVOLI

4 ASTENUTI (Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

CON VOTI

7 FAVOREVOLI

4 CONTRARI

(Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di prendere atto del PEF validato da ATO Toscana Centro con Delibera Assembleare n. 7 del 14/06/2021 che per il Comune di Pescia è pari ad €. 4.682.898,00 (perimetro Accordo Alia).
- 2) Di dare atto che il totale delle Entrate Tariffarie per l'anno 2021, nel perimetro di Accordo Alia e con le Detrazioni di cui al comma 1.4 della Det. N.2/RIF/2020 Arera è pari ad €. 4.562.964,00.
- 3) Di determinare, conseguentemente per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99, sulla base del piano finanziario di cui al precedente punto 2 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) distinte per utenze domestiche e non domestiche nelle misure riportate nell' "**Allegato C**" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 4) Di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell' "**Allegato B**" alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale.
- 5) Di approvare la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche come risultante dall' "**Allegato A**".
- 6) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5,00%.
- 7) Di procedere in occasione della prima variazione utile ad apportare i necessari adeguamenti agli stati previsionali del Bilancio corrente esercizio.
- 8) Di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.
- 9) Di dare atto che alla ripartizione e definizione delle agevolazioni in favore delle utenze

non domestiche che siano state oggetto di chiusure obbligatorie e/o comunque soggette a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emergenza Covid sarà provveduto con successiva deliberazione ad avvenuta assegnazione delle specifiche risorse a ciò destinate e di cui al D.L.73/2021, art. 6.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI 7 FAVOREVOLI

4 ASTENUTI (Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Al termine il Presidente Brizzi mette in votazione la Risoluzione presentata precedentemente dai Consiglieri Comunali Franceschi, Mandara, Melosi e Romoli.

CON VOTI UNANIMI palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 29 giugno 2021 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-cc>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: TARI 2021 - PRESA D'ATTO PEF ATO TOSCANA CENTRO E
APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **28-06-2021**

IL RESPONSABILE
Barbara Menini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:	TARI 2021 - PRESA D'ATTO PEF ATO TOSCANA CENTRO E APPROVAZIONE TARIFFE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **28-06-2021**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Barbara Menini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 74 del 29-06-2021

OGGETTO:	TARI 2021 - PRESA D'ATTO PEF ATO TOSCANA CENTRO E APPROVAZIONE TARIFFE
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **01-07-2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

01-07-2021

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

	COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 74 del 29-06-2021

OGGETTO:	TARI 2021 - PRESA D'ATTO PEF ATO TOSCANA CENTRO E APPROVAZIONE TARIFFE
-----------------	---

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **01-07-2021** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

01-07-2021	L'Ufficio di Segreteria MICHELE NICCOLAI
------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI PESCIA
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI- TARI 2021
TARIFFE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Parte fissa a mq.	Parte variabile
€ 1,00786	€ 154,16901
€ 1,10161	€ 200,41971
€ 1,19537	€ 205,55867
€ 1,28912	€ 212,75322
€ 1,37116	€ 220,97559
€ 1,44147	€ 241,53143

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5 Aree scoperte e Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo e Collettività
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie
12 Banche e istituti di credito, studi professionali
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariati
16 Banche di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banche di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club

Tariffa € / mq. effettivo

Parte fissa	Parte variabile
€ 0,46744	€ 0,72251
€ 0,97738	€ 1,54304
€ 1,65730	€ 2,61410
€ 2,57094	€ 4,05548
€ 0,48869	€ 0,74792
€ 0,94551	€ 1,47769
€ 3,61207	€ 5,62757
€ 3,03839	€ 4,78525
€ 1,27485	€ 1,81534
€ 1,59356	€ 2,41804
€ 2,91090	€ 4,58193
€ 2,74092	€ 4,29511
€ 2,23098	€ 3,39317
€ 2,75367	€ 4,32125
€ 2,27348	€ 3,59438
€ 3,37835	€ 5,31170
€ 2,23098	€ 3,50725
€ 1,83791	€ 2,88640
€ 1,84853	€ 2,91181
€ 1,64880	€ 2,59449
€ 1,86978	€ 2,94086
€ 4,41947	€ 8,09644
€ 5,67307	€ 8,95691
€ 4,71694	€ 8,08918
€ 4,43010	€ 6,97129
€ 4,70100	€ 7,38119
€ 4,95066	€ 7,78783
€ 3,66519	€ 5,75646
€ 4,22825	€ 6,53524
€ 2,38290	€ 3,74342

Allegato A alla delibera di consiglio n. del

**COMUNE DI PESCIA
TARI 2021**

RIPARTO COSTI

	Complessivi	Ripartizione Utenze			
		Domestiche		non Domestiche	
			%		%
Totale Costi Fissi alle Utenze	€ 1.852.892,00	€ 1.165.283,78	62,89%	€ 687.608,22	37,11%
Totale Costi Variabili Calcolati alle Utenze	€ 2.710.071,00	€ 1.704.363,65	62,89%	€ 1.005.707,35	37,11%
Totale Costi	€ 4.562.963,00	€ 2.869.647,43		€ 1.693.315,57	

COMUNE DI PESCIA
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI- TARI 2021
COEFFICIENTI

UTENZE DOMESTICHE	
Numero Componenti	
1 componente	
2 componenti	
3 componenti	
4 componenti	
5 componenti	
6 o più componenti	

Ka	Kb
0,86	1,50
0,94	1,95
1,02	2,00
1,10	2,07
1,17	2,15
1,23	2,35

UTENZE NON DOMESTICHE	
------------------------------	--

Attività	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2 Cinematografi e teatri	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta e aree scoperte operative	
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	
5 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative	
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione	
7 Alberghi con ristorante	
8 Alberghi senza ristorante	
9 Case di cura e di riposo	
10 Ospedali	
11 Uffici, agenzie	
12 Banche e istituti di credito, studi professionali	
13 Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16 Banchi di mercato beni durevoli	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20 Attività industriali con capannoni di produzione	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23 Mense, birrerie, hamburgerie	
24 Bar, caffè, pasticceria	
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	
28 Ipermercati di generi misti	
29 Banchi di mercato generi alimentari	
30 Discoteche, night club	

Kc	Kd
0,22	1,99
0,46	4,25
0,78	7,20
1,21	11,17
0,23	2,06
0,45	4,07
1,70	15,50
1,43	13,18
0,60	5,00
0,75	6,66
1,37	12,62
1,29	11,83
1,05	9,35
1,30	11,90
1,07	9,90
1,59	14,63
1,05	9,66
0,87	7,95
0,87	8,02
0,78	7,15
0,88	8,10
2,08	22,30
2,67	24,67
2,22	22,28
2,09	19,20
2,21	20,33
2,33	21,45
1,73	15,86
1,99	18,00
1,12	10,31

La sottoscritta Dott.ssa Menini Barbara, Dirigente del Servizio 1 del Comune di Pescia,

VISTO

il seguente emendamento al punto 4 dell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 29.06.2021, ad oggetto "TARI 2021 - Presa d'atto PEF ATO Toscana Centro e approvazione tariffe", presentato dall'Assessore Aldo Morelli, consistente in quanto segue:

- 1) Modifica dell'oggetto, che resterà solo "TARI 2021 - APPROVAZIONE TARIFFE"
- 2) Sostituzione del punto 1 del dispositivo con la seguente frase: *"di prendere atto che la quota del PEF per l'anno 2021 spettante al Comune di Pescia è pari a € 4.682.898, così come comunicato dall'ATO a seguito della propria deliberazione n. 7 del 14/06/2021"*


Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali", esprime il proprio

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Pescia, 29.06.2021

La Dirigente
Dott.ssa Barbara Menini



Al Presidente del Consiglio comunale


Rivoluzione
al punto n° 4 O.d.p. e.c. 29/06/2021

Vista la contrarietà dell'Amministrazione comunale
al P.E.F., manifestata ed roto contrario dell'Amministratore
Bellandi in occasione dell'assemblea d'ambito
tenutasi il 14.06.2021

Il C.C.
esprimendo contrarietà a quanto deliberato
con riferimento al PEF dell'ATO Toscana centro,
~~cons~~ considerando che tale contrarietà è dovuta
in modo particolare all'omesso di una serie
di misure e programmazione delle attività dei
rifiuti nel medio e lungo periodo, e
anche la ^{proposta} ~~causa~~ dell'Amministratore Bellandi di
promuovere un'azione decisiva nei confronti delle
Istituzioni e degli altri Comuni dell'ATO
affinché venga adottato presto prima il nuovo
piano regionale sul ciclo dei rifiuti e le relative
inquinanti.

Consiglio comunale, li 29 giugno 2021

Il Consigliere

FATTORELLI  NELONI 
NANDARA  20204 